

**INDICE**

1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.1 L'ASSETTO DEL GRUPPO RETIAMBIENTE; LE INDICAZIONI DEL PNA 2019 ANAC PER LE SOCIETA'

1.2 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.3 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

1.4 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001

2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4.0) INTRODUZIONE

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI

5.2.1) *OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA*

5.2.2) *OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI*

5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

5.4) CODICE DI COMPORTAMENTO

5.5) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.6) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.7) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE

5.8) TUTELA DEL SEGNALENTORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE

5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

5.11) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

5.12) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.13) CONSIDERAZIONI AFFERENTI IL GRUPPO RETIAMBIENTE

ALLEGATO (MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI)

NOTA

Nel testo, in *corsivo*, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

0)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti ("RPCT") di RetiAmbiente SpA ("RETIAMBIENTE") è il Dr Sandro Gallo.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante ("RASA") di RETIAMBIENTE, abilitato ad operare presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), è la Dr.ssa Elisa Cuccuru.

## **1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO**

### **1.1 L'ASSETTO DEL GRUPPO RETIAMBIENTE; LE INDICAZIONI DEL PNA 2019 ANAC PER LE SOCIETÀ**

Il presente Piano entra in vigore con la determinazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 20 Gennaio 2022.

Salvi gli aggiornamenti annuali come da normativa vigente, il presente Piano ha validità per il triennio 2022 – 2024; si evidenzia tuttavia che, in relazione al progetto di unificazione del sistema anticorruzione del Gruppo RETIAMBIENTE (approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 Novembre 2021), con il triennio 2023 – 2025 si darà attuazione ad una configurazione di Gruppo nella quale il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ("RPCT") di RETIAMBIENTE sarà l'unico RPCT del Gruppo, posto che nelle società operative locali ("SOL") controllate da RETIAMBIENTE saranno individuati specifici referenti; pertanto il piano anticorruzione e trasparenza ("PTPCT") 2023 – 2025 sarà unico per tutto il Gruppo, salva in ogni la valorizzazione delle peculiarità e specificità a livello di ciascuna SOL.

Infatti RETIAMBIENTE, il cui capitale sociale è interamente detenuto dai Comuni facenti parte dell'ATO Toscana Costa, è la società capogruppo affidataria *in house providing* del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell'ente concedente (Autorità d'Ambito Toscana Costa); RETIAMBIENTE detiene ad oggi l'intero capitale sociale di otto (SOL), su un totale di undici, le quali svolgono direttamente il servizio (con risorse umane e materiali proprie, salvo il ricorso ad appalti a terzi per quanto necessario), nel territorio dell'ATO.

A riguardo di tutto quanto sopra, si rinvia a quanto pubblicato sui siti ufficiali dell'ATO Toscana Costa ([www.atotoscanacosta.it](http://www.atotoscanacosta.it)) e di RETIAMBIENTE ([www.retiambiente.it](http://www.retiambiente.it)).

Ai fini del presente PTPCT appare rilevante evidenziare sinteticamente i rapporti e le competenze della Capogruppo RETIAMBIENTE e le SOL, come definiti dal Regolamento di Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione di RETIAMBIENTE in data ..., rapporti che si definiranno via via con l'implementazione e l'attuazione del Regolamento stesso (cui si riferiscono gli articoli di seguito riportati):

#### Premesse

*... Come stabilito nella delibera di affidamento di ATO n. 12/2020 e formalizzato del CDS tra Retiambiente e ATO, oltre che nel contratto tra Retiambiente e le SOL, il Gestore Unico, solidalmente con le sue Società controllate, è obbligato verso l'ATO e terzi sull'ottemperanza a tutti gli adempimenti derivanti dal CDS.*

*Il presente Regolamento ribadisce che le responsabilità assunte con la stipula del CDS sono congiunte e condivise integralmente dalla Capogruppo e dalle sue Società controllate pariteticamente in fatto ed in diritto, come riconosciuto anche dalle delibere ATO n. 15/2019 e 12/2020 che consentono al Gestore Unico la possibilità di svolgere il servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo delle Società Operative Locali, partecipate al 100% da Retiambiente.*

*Il Presente Regolamento si rende necessario in quanto l'ATO prescrive che, affinché il Gestore Unico possa avvalersi delle proprie Società controllate, nella gestione del servizio, debbono essere indicati ruoli, attività, meccanismi di raccordo e di utilizzo delle risorse fermo restando che l'obbligato verso ATO ed i comuni è di Retiambiente Spa, quale firmatario del CDS, unitamente e solidalmente con le SOL in un quadro di condivisione delle obbligazioni e responsabilità.*

*... secondo il modello societario prescelto dai soci del Gruppo costituito da una Capogruppo controllante e diversi soggetti giuridici controllati, non avendo la Capogruppo una gestione e controllo operativo diretto sulle attività, che quotidianamente saranno eseguite dalle SOL, si rende necessario per il Gruppo dotarsi di un regolamento che consenta al proprio interno di individuare e coordinare ruoli e competenze in un rapporto di interazione sinergica e tempestiva in un quadro di responsabilità congiunte e condivise verso l'ottemperanza degli obblighi contrattuali ...*

*... è riservato alla Capogruppo la direzione degli impianti comprendente la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento/valorizzazione dei rifiuti, la programmazione e gestione dei flussi, programmazione e gestione delle tariffe di conferimento, il trasporti da e per gli impianti, mentre le SOL si occuperanno di svolgere il servizio pubblico di raccolta e gestione dei servizi afferenti l'igiene urbana ...*

*Il ... Regolamento, come specificato nel successivo articolato, ha l'obiettivo di:*

- 1. Regolare i rapporti operativi tra la Capogruppo e le SOL;*
- 2. Definire e formalizzare le relazioni del Gruppo con gli altri soggetti attori del processo di gestione;*
- 3. Favorire la condivisione e standardizzazione di processi e procedure aziendali;*
- 4. Diffondere un corretto approccio alle procedure amministrative;*
- 5. Promuovere attivamente la sicurezza sul lavoro e la collaborazione tra le SOL.*

#### Art 3

*... Le attività della Capogruppo si sviluppano secondo quattro direttrici fondamentali:*

i. esercizio delle funzioni di coordinamento del sistema delle società partecipate, fermo restando il mantenimento in capo ai Comuni Soci del controllo analogo congiunto e in ottemperanza alle obbligazioni assunte da RetiAmbiente S.p.A., Gestore unico, con l'Autorità d'Ambito (soggetto affidante) ;

ii. esecuzione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani mediante l'attività operativa delle SOL;

iii. gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti, progettazione, costruzione e gestione di nuovi impianti, programmazione e gestione dei flussi e delle tariffe di conferimento;

iv. al fine di conseguire economie di scala, RetiAmbiente S.p.A. gestirà per tutto il Gruppo le attività di staff "trasversali" riconducibili a modalità che evitino dispersive duplicazioni ...

#### Art 4

... Ai fini della razionalizzazione delle attività la Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento in materia di approvvigionamento ... RetiAmbiente S.p.A. provvede ad effettuare procedure sopra soglia comunitaria di interesse strategico per le SOL e per RetiAmbiente per l'acquisto centralizzato di beni e servizi e la realizzazione di lavori strategici per le SOL

#### Art 8

... le SOL comunicano preventivamente alla Capogruppo l'intenzione di compiere operazioni che siano idonee a modificare sensibilmente il proprio assetto societario, patrimoniale, finanziario, aziendale e organizzativo, ovvero che possano avere comunque rilevanza a livello di Gruppo in quanto potenzialmente idonee ad influenzarne l'andamento economico o finanziario consolidato, nonché l'immagine e/o la reputazione presso gli abituali interlocutori e presso il pubblico. In questo senso, esse sono tenute a comunicare preventivamente il compimento di operazioni societarie straordinarie e/o di riorganizzazione aziendale ...

#### Art 8

La Capogruppo ha funzioni propositive e di supervisione e controllo per garantire ... politiche di remunerazione degli amministratori delle SOL ...

#### Art 10

... la Capogruppo promuove e cura l'organizzazione di incontri di raccordo con i componenti degli Organi amministrativi/Amministratori Unici delle SOL ai fini della verifica in corso d'esercizio del raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo, dell'esame di eventuali criticità emerse nel perseguimento degli stessi, e della presentazione di proposte e osservazioni relative alle modalità di migliore sviluppo della vocazione imprenditoriale delle Società controllate nella realizzazione de servizio pubblico di igiene urbana cui la relativa attività è deputata ...

#### Art 11

... La Capogruppo impartisce alle SOL direttive e istruzioni su criteri e metodi di rilevazione e rappresentazione contabile ...

#### Art 12

RetiAmbiente S.p.A. elabora ed emana il Manuale di Contabilità ... del Gruppo.

#### Art 13

*... Al fine di ottenere un controllo di gestione uniforme e sovrapponibile per tutto il gruppo, come disposto all'art. 4 punto l), RetiAmbiente S.p.A. avvia un percorso di omogeneizzazione ...*

#### Art 14

*... Il Gruppo adotta [dal 2023] un unico Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza ed istituisce la figura del RPCT unico per tutto il Gruppo.*

*Il RPCT del Gruppo, per lo svolgimento delle proprie competenze, al fine di rafforzare il monitoraggio e favorire l'applicazione del Piano Anticorruzione, si avvale, all'interno di ciascuna SOL, di un Referente nominato dalla stessa SOL*

---

Come da PNA 2019 (si veda a seguire al § 2) – parte V (*prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato*) - § 1.1 (*Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013*), *le società a controllo pubblico, come definite all'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ovvero «le società in cui una ... amministrazione pubblica esercita poteri di controllo ai sensi della lettera b) («la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile ...») ... sono tenute ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.*

Dunque, RETIAMBIENTE (società capogruppo *in house providing*) deve rispettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa (salva la specifica strutturazione della sezione amministrazione [società] trasparente, di accesso agli atti nei termini previsti dalle leggi vigenti ed in particolare tenuto conto delle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC e dell'allegato a queste ultime.

### **1.2 ASPETTI METODOLOGICI AFFERENTI AL PRESENTE PIANO**

A) Presso RETIAMBIENTE è vigente un modello ex DLgs 231 / 2001 (di prevenzione dei potenziali reati a favore della Società); con il presente documento RETIAMBIENTE approva dunque un piano triennale di prevenzione della corruzione (delle singole persone ed in danno della società) e della trasparenza amministrativa, nonché in materia di accesso ai dati aziendali (“PTPCT”), il quale è correlato al citato *modello 231*; quest'ultimo sarà oggetto di revisione in corso di 2022, alla luce della progressiva strutturazione della stessa RETIAMBIENTE in quanto Capogruppo, e della sempre più completa assunzione delle funzioni che il modello di Gruppo le attribuisce.

B) La gestione di RETIAMBIENTE è interamente di *pubblico interesse*, e pertanto le sezioni e le sottosezioni dell'amministrazione trasparente sono tutte oggetto di aggiornamento secondo la periodicità prevista dall'Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC.

C) Nell'ambito del presente PTPCT viene affrontato il tema dell'accesso agli atti di RETIAMBIENTE da parte di terzi, come da successivo § 5.2.2, secondo regole e modalità operative che tengono conto dei differenti possibili accessi: generalizzato ex DLgs 97 / 2016; civico ex DLgs 33 / 2013; documentale ex Legge 241 / 1990.

### **1.3 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**

Il presente PTPCT si ispira ai seguenti provvedimenti:

- Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione; DLgs 33 / 2013 in materia di trasparenza amministrativa; DLgs 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al DLgs 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012);
- Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208 – 21 novembre 2018 n 1074, 13 Novembre 2019 n 1064);
- le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- le *Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
- Determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, con la quale il Consiglio dell’ANAC ha approvato le *Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (“nuove Linee Guida”)*, le quali sono di riferimento per l’elaborazione del presente PTPCT;
- la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), c.d. whistleblowing.

## **2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI**

Come da Allegato 2 alla Delibera ANAC numero 1074 del 21 Novembre 2018, è rilevante evidenziare innanzitutto quanto segue:

- il PTPCT è aggiornato ogni anno entro il 31 Gennaio di ogni anno (salvo diverse date come da provvedimenti ANAC: per il 2022, è confermato il 31 Gennaio), con deliberazione dell’Organo Amministrativo;
- il RPCT redige ogni anno (per il 2022, entro il 31 Gennaio 2021) una relazione sull’attività svolta (art.1, c.14 Legge 190 / 2012) secondo il format previsto di anno in anno da ANAC;
- in base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all’ANAC il compito di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione (trasparenza amministrativa) previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all’inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definiti da ANAC) verificata la completezza, l’apertura del formato, il grado

di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della società trasparente; l'attività si svolge di norma a Marzo / Aprile di ciascun anno; l'attestazione è a cura dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs 231 / 2001.

### **3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Si riporta per completezza la Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2018).

#### *Istituzione della figura del RPCT*

□ *La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. ...*

#### *Criteri di scelta del RPCT*

□ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.*

*In base al § 3.1.2 delle nuove Linee Guida, Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, [l'organo amministrativo è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.*

Quest'ultima è la soluzione adottata per RETIAMBIENTE: il RPCT non è Dirigente; l'Organo Amministrativo si riserva di esercitare in corso d'anno un'attività di controllo sull'attività svolta dal RPCT, richiedendo di tempo in tempo specifiche informazioni, anche in relazione allo sviluppo del progetto di Gruppo di cui al precedente § 1.1.

#### *Compiti e poteri del RPCT*

□ *L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIANO) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.*

□ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo ... le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

□ *L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PIANO preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*

□ *L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PIANO e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle*

*prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. ...*

□ *L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PIANO. Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che per il 2021 ha individuato il termine del 31 Gennaio 2022); la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.*

□ *L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*

In base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell'amministrazione trasparente. L'attività, come già sopra anticipato, è a cura dell'ODV ex DLgs 231 / 2001.

□ *L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".*

□ *L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.*

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di RETIAMBIENTE, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

□ *L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.*

Al riguardo del Codice Etico vigente presso RETIAMBIENTE, si rinvia nello specifico al successivo § 5.5.

#### *Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT*

□ *L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PIANO stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PIANO e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.*



Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

□ *L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".*

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

□ *L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".*

#### *I rapporti con l'organo di indirizzo*

□ *L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PIANO". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PIANO nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.*

Il presente Piano è coerente con gli obiettivi strategici dell'Organo Amministrativo.

□ *L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.*

□ *L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.*

Le segnalazioni del RPCT avverranno all'Organo Amministrativo ed all'ODV ex Dlgs 231 / 2001.

□ *La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".*

#### *I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione*

□ *L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*

□ *L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.*

□ *La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT ...*

□ *L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.*

□ *L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ...*

#### *Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT*

□ *Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).*

#### *In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi*

□ *Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfiribilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."*

#### *In tema di responsabilità del RPCT*

□ *A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.*

*In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul Piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul Piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".*

## **4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

#### **4.0) INTRODUZIONE**

In Allegato 1 al PNA 2019 sono fornite *indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*; RETIAMBiente approfondisce i processi gestionali nella mappatura allegata, la quale dovrà essere aggiornata, nel metodo e nel merito, con la progressiva assunzione di funzioni operative da parte della Società, tenuto conto come già detto del recente affidamento in house di gruppo e della conseguente evoluzione societaria.

#### **4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

*Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della Società], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.*

*Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata ...; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.*

---

Rilevanti informazioni circa quanto sopra si traggono dalla RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Anno 2019 (Articolo 113 della legge 10 aprile 1981, n. 121, articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), presentata dal Ministro dell'interno Lamorgese (27 Novembre 2020).

[[https://documenti.camera.it/\\_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003\\_RS/00000035.pdf](https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003_RS/00000035.pdf) e pagine precedenti]

*... La Toscana, grazie al grande patrimonio storico-artistico ed all'elevata vocazione imprenditoriale, ha dato molto impulso al settore turistico, senza peraltro trascurare altri importanti cardini dell'economia del territorio quali i settori agricolo, industriale e del terziario.*

*La fiorente economia dei distretti toscani costituisce una forte attrattiva per le storiche e strutturate aggregazioni di tipo mafioso, costantemente proiettate nella ricerca di nuovi e più remunerativi spazi e opportunità per reimpiegare i capitali illecitamente accumulati attraverso la costituzione di nuove attività imprenditoriali o investendo in proprietà immobiliari ovvero rilevando esercizi commerciali ...*

*La provincia di Pisa è connotata dalla presenza di molteplici attività economiche operanti nel settore industriale, artigianale, in particolare legate ai settori conciario, turistico ed edilizio, con relativo indotto.*

*Tale dinamismo imprenditoriale e le numerose opportunità di investimento attraggono gli interessi della criminalità organizzata ... [nelle attività] di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza, ... traffico illecito di rifiuti e per infiltrazioni in attività commerciali ed edili, con finalità di riciclaggio del denaro "sporco".*

*... La provincia livornese è caratterizzata da un'economia prevalentemente industriale che, tuttavia, ha subito un notevole ridimensionamento negli ultimi decenni. Attualmente, con la chiusura della maggior*

*parte dei grandi impianti (con l'eccezione di quello petrolchimico), ha un'economia basata sulle piccole e medie imprese.*

*La presenza di un importante scalo marittimo, se da una parte consente rapidi scambi commerciali, favorendo l'attività dei vari settori produttivi, dall'altra agevola le diverse compagnie criminali che lo utilizzano quale snodo strategico per i traffici illeciti ...*

*Il territorio lucchese è connotato dalla presenza di fiorenti attività economiche connesse ai settori del turismo, della cantieristica e del distretto cartario, che la rendono uno dei territori più floridi della Toscana.*

*La criminalità organizzata ... attratta dalla ricchezza del territorio, ha investito i proventi illecitamente accumulati, nell'acquisto di esercizi commerciali e/o di beni immobili, ovvero esercitando, direttamente o indirettamente, attività imprenditoriali legate ai settori alberghiero, della ristorazione e della fornitura di servizi.*

*L'economia della provincia di Massa Carrara è incentrata, principalmente, sull'estrazione e lavorazione del marmo, nonché sul settore turistico-alberghiero, fiorente soprattutto nel tratto costiero. La presenza di numerose attività economiche legate al turismo costituisce, come del resto nella gran parte delle province toscane, elemento di attrazione per la criminalità organizzata ..., che tende ad infiltrarsi nell'economia legale, acquisendo e gestendo attività imprenditoriali di eterogenea natura, per lo più legate al settore terziario e al turismo.*

*[Si segnalano] reati in materia ambientale [con sversamenti] ... di rifiuti pericolosi [e] di liquami oleosi neri sul terreno, pericolosi per le falde acquifere prospicienti.*

Come da evidenziazioni di cui sopra, il Gruppo RetiAmbiente opera in un territorio e nell'ambito di un servizio nei quali gli interessi della criminalità sono assai significativi; la prevenzione della corruzione deve pertanto costituire per il Gruppo una priorità strategica ed operativa.

---

Significative informazioni circa quanto sopra si traggono anche dal RAPPORTO BES 2020: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA (ISTAT) <https://www.istat.it/it/files/2021/03/7.pdf>, con particolare riferimento al dominio *sicurezza*.

Si considerino i seguenti indicatori:

*Omicidi (a) 2019 = O*

*Furti in abitazione (b) 2019 = F*

*Borseggi (c) 2019 = B*

*Rapine (c) 2019 = R*

*Violenza fisica sulle donne (d) 2014 = V1*

*Violenza sessuale sulle donne (d) 2014 = V2*

*Violenza nella coppia (e) 2014 = V3*

*Preoccupazione di subire una violenza sessuale (f) 2016 = P1*

*Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio (f) 2020 (\*) = P2*

*Paura di stare per subire un reato (f) 2016 = P3*

*Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (f) 2020 (\*) = P4*

*Percezione del rischio di criminalità (g) 2020 (\*) = P5*

Rispetto a quanto sopra:

*(a) = Per 100.000 abitanti.*

*(b) = Per 1.000 famiglie.*

*(c) = Per 1.000 abitanti.*

*(d) = Per 100 donne di 16-70 anni*

*(e) Per 100 donne di 16-70 anni che hanno o hanno avuto un partner.*

(f) Per 100 persone di 14 anni e più.

(g) Per 100 famiglie.

(\*) Dati provvisori

Di seguito gli indicatori toscani rispetto alla media nazionale:

	O	F	B	R	V1	V2	V3	P1	P2	P3	P4	P5
Toscana	0,4	16,4	9,7	1,1	8,9	4,5	4,9	29,1	65,3	6,4	7,7	18,6
Italia	0,5	10,3	5,1	1,0	7,0	6,4	4,9	28,7	61,6	6,4	7,3	22,6

Va dunque evidenziato come, in materia di sicurezza e quindi di criminalità, la Toscana si caratterizzi per diversi indicatori superiori alla media nazionale.

#### **4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

*Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità [della Società].*

Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

- *organi di indirizzo* (trattandosi di affidamento in house a livello di ambito territoriale ottimale e di gruppo, si rinvia allo statuto vigente di RETIAMBIENTE ed al patto e regolamento parasociale del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, pubblicati su [www.retiambiente.it](http://www.retiambiente.it));
- *struttura organizzativa* (nell'ambito del Piano Industriale, pubblicato su [www.retiambiente.it](http://www.retiambiente.it), è stato approvato l'organigramma della Società; ad esso si rinvia);
- *ruoli e responsabilità* (la Società, come da organigramma, prevede la figura del Direttore Generale ed attualmente tre Responsabili per le aree: Acquisti / Approvvigionamenti e Gare; Contabilità / Finanza, Contratto di servizio; Affari Societari, Controllo analogo, Anticorruzione, Privacy; nell'ambito del progressivo sviluppo delle attività della Capogruppo, le altre Aree previste dall'organigramma saranno via via implementate, con i relativi responsabili e funzionari operativi);
- *politiche, obiettivi, e strategie* (esse sono dettagliatamente definite nel Piano Industriale di cui sopra, cui si rinvia);
- *risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie* (la Società è dotata di adeguati ed evoluti sistemi informativi; dal punto di vista dei regolamenti e delle procedure, questi ultimi sono in fase di elaborazione ed approvazione, ferma la vigenza dei regolamenti in materia di selezione del personale, degli acquisti e per altre materie come da pubblicazione in *Amministrazione Trasparente*);
- *qualità e quantità del personale* (si prevede un organico, per il 2022, di circa trenta unità ad implementazione delle Aree organizzative previste dall'organigramma);
- *cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica* (si evidenzia l'avvenuta approvazione del Codice Etico);
- *sistemi e flussi informativi, processi decisionali, relazioni interne ed esterne* (data la natura di capogruppo della Società, è di particolare rilevanza l'impostazione e la gestione dei rapporti con l'ATO e con le SOL; al riguardo si rinvia agli specifici contratti di servizio pubblicati su [www.atotoscana.it](http://www.atotoscana.it)).

#### **4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI**

L'ANAC individua come segue le aree di rischio da sottoporre ad analisi dei processi e valutazione del rischio:

(I) *processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale*;

(II) *processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 50 / 2016]*;

*(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*

*(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi).*

*gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;*

*(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*

*(IX) incarichi e nomine;*

*(X) affari legali e contenzioso;*

*(XI) area delle relazioni esterne;*

*(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.*

#### **4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO**

La prevenzione della corruzione presuppone la mappatura dei processi aziendali a maggior rischio corruttivo, tenendo conto del recente affidamento in house di gruppo e della conseguente evoluzione societaria.

Anche al fine di orientare le verifiche del RPCT in corso d'anno, in Allegato si presenta l'analisi e la valutazione dei processi a maggior rischio di corruzione, tenendo conto che detta mappatura sarà aggiornata progressivamente e coerentemente con lo sviluppo della Società.

In particolare, nel corso del 2022, si prevede la progressiva piena attuazione del Regolamento di Gruppo, il che comporterà per RETIAMBIENTE in particolare l'aumento del numero e del valore delle gare di appalto *soprasoglia* gestite.

Va inoltre evidenziato che, anche in corrispondenza del potenziamento dell'organico della Capogruppo, si prevede per il 2022 un'attività di definizione ed approvazione delle principali procedure organizzative della Società; ciò, evidentemente, comporterà anche l'affinamento dei processi e degli indici di rischio di cui all'Allegato al presente PTPCT (nonché anche con riguardo al *Modello 231*).

#### **5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO**

##### **5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE**

Il RPCT svolgerà in corso d'anno verifiche specifiche a campione (nel merito dei fatti gestionali, ed anche con riferimento al rispetto dei regolamenti e delle procedure di cui la Società si è dotata e si doterà) a partire da aree, processi, rischi di comportamenti illeciti, come da tabella allegata al presente piano, che si caratterizzano per il più elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.

Con l'avvenuta approvazione del modello 231 e con la nomina dell'OdV, le verifiche in questione potranno essere svolte dal RPCT in sinergia e collaborazione con quest'ultimo.

##### **5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI**

###### **5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA**

RETIAMBIENTE completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione che è totalmente riconducibile al pubblico interesse, la sezione *amministrazione trasparente* (salvo beninteso per le sottosezioni

che non hanno attinenza con la gestione caratteristica) secondo quanto previsto dal dettaglio (contenuti di sezioni e sottosezioni, formato, ritmo di aggiornamento) di cui allo specifico Allegato delle Linee Guida 1134 / 2017.

Alla luce di quanto sopra, obiettivi del presente PTPCT in materia di trasparenza, sono i seguenti:

- Assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti della Società e del Gruppo di cui è a capo (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);
- Data la fase di start up, allineare l'introduzione e l'utilizzo di procedure, banche dati ed applicativi, al fine di identificare tutte le possibilità di produzione automatica del materiale richiesto a fini di pubblicazione in trasparenza;
- Introdurre e mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- Procedere secondo le indicazioni di ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

L'obiettivo è anche quello di accompagnare i nuovi assunti, data la fase di start up, nel prendere piena consapevolezza della rilevanza della trasparenza amministrativa quale componente della gestione corrente.

Con il progressivo ingresso in Società dei dipendenti previsti in ciascuna Area organizzativa, si provvederà in corso d'anno a definire responsabilità e ruoli nel garantire il coerente e sistematico flusso informativo, sezione per sezione come da Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC, a favore del RPCT per l'aggiornamento della sezione *Amministrazione Trasparente*.

#### **5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI**

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

*Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.*

*Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.*

*Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 (tipicamente esercitato, ancorchè non esclusivamente, da un controinteressato in un contenzioso con l'Azienda).*

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l'accesso documentale, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l'eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso di RETIAMBIENTE) della tutela della privacy o delle segretezza commerciale / industriale;
- per l'accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l'accesso documentale, come detto, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Per quanto concerne RETIAMBIENTE, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della limitata dimensione della struttura amministrativa:

- al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
- il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
- il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge avvalendosi, sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute, laddove necessario in base alla portata ed alla complessità delle richieste, di consulenti esterni;
- il RPCT istituisce e provvederà ad aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in

particolare, il registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: *data di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell'istanza e data del provvedimento di RETIAMBIENTE (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.*

- È disponibile (sezione *accesso civico*) un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

### **5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI**

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, *le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.*

Nel corso del 2022 si svolgeranno sessioni di formazione a favore di tutti i dipendenti, una volta che abbiano preso possesso del proprio ruolo nelle Aree organizzative di competenza, anche di breve durata, con esemplificazioni legate alla gestione caratteristica della Società.

### **5.4) CODICE ETICO**

Anche coerentemente con la delibera ANAC n 177 del 19 Febbraio 2020, RETIAMBIENTE si è dotata del proprio Codice Etico, sui cui rispetto vigilerà tra l'altro l'RPCT e che sarà oggetto di illustrazione nell'ambito della formazione di cui al punto precedente.

### **5.5) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.*

*All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.*

*Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:*

- *art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;*
  - *art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico o di livello regionale e locale".*
- Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.*

*A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».*



*Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).*

*Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.*

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori di RETIAMBIENTE sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per gli eventuali dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

Il RPCT effettua verifiche di merito a fronte di notizie di potenziale emersione di dette inconferibilità.

## **5.6) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

*Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.*

*Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:*

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;*
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;*
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico o nelle amministrazioni statali, regionali e locali";*
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.*

*Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".*

Valgono le misure previste al § 5.5, in materia di inconferibilità, cui si rinvia per il dettaglio.

## **5.7) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE**

La Delibera ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 ("Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"):

- al § 9 prevede che "L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. incompatibilità successiva (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi*

*o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.*

*Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)";*

- al § 9.2 prevede che: *"Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo [quale è RETIAMBIENTE Servizi] ... definiti dal d.lgs.39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.*

*L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari".*

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT, degli amministratori e dei dipendenti riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione (si tenga conto in ogni caso della fase di start up della Società);
  - conseguenti verifiche, da parte del RPCT, che il fenomeno di cui sopra non si realizzi nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su segnalazione di soggetti esterni ed interni), in caso di manifestazione, valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti di RETIAMBIENTE da una parte, società con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti dall'altra);
  - inserimento di clausole specifiche all'interno degli atti di gara e di assegnazione di appalti e consulenze;
  - negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale, inserimento espresso della condizione afferente al *pantouflage*;
  - da parte dei soggetti interessati (ex amministratori e dipendenti compresi nell'alveo della fattispecie), eventuale rilascio della dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa nei tre anni successivi.
- Si precisa sin d'ora che le regole oggetto del presente paragrafo non si applicano nel caso di circolazione di amministratori e dipendenti interessati all'interno del Gruppo Retiambiente.

## **5.8) TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)**

In base alla Legge 179 / 2017, nonché della determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower*), ed infine come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.*

*A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.*

RETIAMBIENTE ritiene di far proprio quanto segue, anche traendo dalle previsioni del DLgs 231 / 2001, pur non formalmente adottato dalla Società.

Anche ai sensi dell'art 6 c 2-bis lettera a) DLgs 231 / 2001, i soggetti che collaborano con RETIAMBIENTE nella prestazione di servizi (cui il presente PTPCT è trasmesso) hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Azienda, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o essere in corso di svolgimento; il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima (per analogia ex art 6 c 2bis lettera b DLgs 231 / 2001); il RPCT tutela comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Anche ex art 6 c 2bis lettera c) e d) DLgs 231 / 2001, l'Azienda adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

RETIAMBIENTE si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, la Società si doterà di un'apposita piattaforma digitale per le segnalazioni, con garanzia dell'anonimato e di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Di detto strumento si darà adeguata illustrazione ai dipendenti.

In ogni caso, ai fini in esame, è attiva la casella di posta elettronica [anticorruzione@retiambiente.it](mailto:anticorruzione@retiambiente.it); le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse anche per iscritto con consegna diretta al RPCT, con garanzia della riservatezza e dell'anonimato.

Nell'ambito dello sviluppo del progetto anticorruzione di Gruppo, è prevista l'adozione di una piattaforma / protocollo informatico comune al Gruppo stesso, ai fini dell'omogeneo trattamento delle segnalazioni *whistleblowing*.

## **5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE; ROTAZIONE STRAORDINARIA**

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, *Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.*

*Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

Alla luce della particolare situazione e strutturazione di RETIAMBIENTE (con la progressiva implementazione dell'organico della Capogruppo), il principio della rotazione appare evidentemente inattuabile.

Assume dunque notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

RETIAMBIENTE si impegna ad operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti fasi: a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione).

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività.

---

In ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente, RETIAMBIENTE attuerà l'eventuale rotazione straordinaria dei dipendenti, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte che potrebbero dar luogo ad uno dei reati descritti nell'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001, disponendo il trasferimento dei suddetti soggetti ad altro ufficio/attività, anche in altre società del Gruppo, secondo le modalità previste dalla Delibera 215/2019 di ANAC. La misura è adottata quando il procedimento riguarda delle ipotesi di reato commesse nello svolgimento di attività per conto di Retiambiente.

Il provvedimento della rotazione straordinaria ha una durata massima di due anni, decorso il quale, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento perde la sua efficacia.

In ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente, la Società attua, inoltre, le seguenti misure nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti (a tempo determinato o indeterminato):

- a) trasferimento di ufficio nel caso di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001 (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, indebita induzione a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- b) collocazione in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento nel caso di impossibilità ad attuare il trasferimento di ufficio (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi);
- c) sospensione dal servizio in caso di condanna per uno dei reati di cui al punto 1 anche con sentenza non definitiva;

d) l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 97/2001 nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui al punto a), ancorché con pena condizionalmente sospesa;

e) inconfiribilità degli incarichi di partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, commissioni di gara nei contratti pubblici e di svolgimento delle attività che comportano la gestione di risorse finanziarie (es. pagamenti fornitori, incassi da cliente) nonché degli incarichi per lo svolgimento dei processi e delle attività descritte in allegato al presente PTPCT, nel caso la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale e descritti nel paragrafo 3 del presente PTPCT.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti che prestano la loro attività per RETIAMBIENTE, nel caso di ricezione di un'informazione di garanzia (ex art. 369 comma 1 del c.p.p.) in cui sia indicata la presunta violazione di uno degli articoli riportati nell'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001 del presente PTPCT, esclusivamente nello svolgimento di un'attività per conto della Società, informano, nel termine massimo di 5 gg. dalla data di ricezione, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le analisi che la Società dovrà svolgere.

La medesima informativa nei termini sopra indicati dovrà essere resa anche nel caso in cui i suddetti Soggetti apprendano la notizia da altre fonti informative (es. giornali, altri mezzi di informazione) o nel caso in cui sia stata loro notificata o abbiano ricevuto notizia di un procedimento disciplinare interno alla Società per condotte di natura corruttiva.

Come ribadito dal PNA 2019, per quanto concerne la *rotazione straordinaria*, RETIAMBIENTE, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, procederà alla citata rotazione straordinaria assegnando il dipendente coinvolto ad altro ufficio o servizio; la relativa decisione sarà assunta dal Direttore Generale, in relazione alle proprie deleghe, sentito il RPCT, a fronte dell'analisi delle informazioni disponibili.

## **5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che operano per conto della Società prestano particolare attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti.

La definizione di conflitto di interesse adottata dalla Società è ampia e non si limita alle situazioni tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta ai suddetti Soggetti nell'esercizio del potere decisionale.

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito, dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze che possono determinare, anche soltanto in via potenziale, dei conflitti di interesse, attuando la procedura descritta di seguito.

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi:

- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. A titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere nei casi di una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una procedura di affidamento o selezione del personale indetta da RETIAMBIENTE e il componente della commissione di gara o di concorso;
- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto della Società, con soggetti privati con i quali i Soggetti intrattengano - o abbiano intrattenuto - rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale nei precedenti tre anni;

- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto della Società, con imprese con le quali i Soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;
- la partecipazione alle commissioni di concorso per il reclutamento del personale (o di selezione per il conferimento di incarichi) quando tra il valutatore e il candidato sussista una comunione di interessi economici di particolare intensità. Tale situazione si verifica quando tra il valutatore e il candidato intercorra un rapporto di collaborazione che presenti caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale;
- ipotesi in cui esistano gravi ragioni di convenienza, da interpretare di volta in volta in base al concetto di conflitto di interesse sopra menzionato.

Per gestire correttamente il conflitto di interessi è adottata la seguente procedura:

#### 1) Obbligo di comunicazione

Per i RUP è previsto, all'atto di nomina, l'obbligo di fornire una comunicazione scritta al Direttore Generale (o al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il RUP coincida con il Direttore Generale) in cui sono riportati, ai sensi dall'art. 6 del DPR 62/2013, gli eventuali rapporti di collaborazione formalizzati con soggetti privati nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico. La comunicazione del RUP è aggiornata con cadenza triennale.

Laddove nel corso dell'attività si configurino le situazioni di conflitto di interessi descritte nel paragrafo precedente, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva (entro 5 gg.) al Direttore Generale, che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto di interesse e decide sull'eventuale astensione. Nel caso in cui il conflitto di interesse riguardi il Direttore Generale dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto di interesse e decide sull'eventuale astensione. Nel caso degli amministratori si applica la disciplina prevista dall'art. 2391 del codice civile.

#### 2) Obbligo di astensione

L'organo che riceve la comunicazione nel caso in cui valuti la sussistenza, anche potenziale, del conflitto di interesse, chiede formalmente al dipendente o al dirigente di astenersi. In questi casi l'astensione riguarda tutti gli atti del procedimento (processo) di competenza del dipendente/dirigente interessato.

In materia di conflitto di interesse di rinvia anche all'art. 1, comma 41, della l. n. 190 / 2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, nonché alle Linee Guida ANAC n 15 recanti *Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n 494 del 05 giugno 2019.

### **5.11) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI**

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, RETIAMBIENTE ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

*L'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";*

*In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.*

*Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione /di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.*

Il RPCT provvederà alle verifiche, in relazione agli amministratori ed ai dipendenti della Società, attraverso azioni volte a rilevare, anche a mezzo di autodichiarazioni, gli eventuali incarichi extra – istituzionali (al di fuori del rapporto di dipendenza con la Società) in essere in capo agli stessi amministratori e dipendenti di RETIAMBIENTE, ed alla loro (eventuale) autorizzazione da parte dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione / RPCT), previa valutazione.

Particolare attenzione sarà prestata agli incarichi all'interno del Gruppo, contestualmente in più di una società, con riferimento al presente paragrafo, ai precedenti §§ 5.4-5.5 e tenendo conto (in via non esaustiva) di quanto previsto dal DLgs 39 / 2013, dall'art 11 DLgs 175 / 2016, dagli artt 60 e ss DLgs 267 / 2000 nonché dalla relativa giurisprudenza corrente.

## **5.12) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

RETIAMBIENTE ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

*Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:*

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Nel corso del triennio:

- si procede all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;
- si procede affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di RETIAMBIENTE preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;
- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ciò si estende, compatibilmente con la normativa, al ruolo di Segretario.

Il RPCT, ove necessario, provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.